

Sicurezza lavoro, competenza regionale

Vanno verificate le norme delle autonomie per la valutazione dei rischi

Luigi Caiazza

L'attuale situazione sanitaria generale nazionale dovuta al coronavirus pone in forte evoluzione anche l'aspetto della protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro, indipendentemente dalla tipologia dei rap-

porti di lavoro e della prestazione.

Ciò dovrebbe comportare che, salvo diversa interpretazione che potrebbe essere data dalle amministrazioni competenti, il datore di lavoro debba essere tenuto a riellaborare, in base all'articolo 29 del Dlgs 81/2008, la valutazione dei rischi nella propria azienda, indipendentemente dal numero degli occupati, e all'aggiornamento del relativo documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e

del medico competente.

Ma occorre tener conto che la tutela e sicurezza sul lavoro è materia concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117 della Costituzione, dopo la modifica a tutto il Titolo V). Infatti sul punto è già intervenuta la Regione Veneto con un documento del 3 marzo con il quale, tra l'altro, vengono poste in evidenza alcune indicazioni operative per il datore di lavoro e alla fine conclude che «non ritiene giustificato l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in

relazione al rischio associato all'infezione da Sars-Cov. 2». Aggiunge però che «può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità» cui potrà essere interessato il lavoratore in una delle varie forme di contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsolo24ore.com

La versione integrale dell'articolo